



Presidente

Adunanza del 3 maggio 2022

OMISSIS

Oggetto

Quesito in merito agli obblighi di pubblicazione dei bandi di gara dellaOMISSIS.....:

Con riferimento al quesito pervenuto con nota acquisita al prot. Autorità n. 28098 del 14 aprile 2022, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 3 maggio 2022 ha deliberato quanto segue.

La questione sottoposta all'attenzione dell'Autorità riguarda la gara europea a procedura aperta per l'appalto dei servizi assicurativi bandita daOMISSIS..... di importo superiore alla soglia comunitaria. Il bando è stato pubblicato in data OMISSIS.....19/4/2022 sul Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. a procedura è bandita ai sensi dell'articolo 60 del codice dei contratti pubblici.

LaOMISSIS..... rientra tra le amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale e, pertanto, è tenuta all'applicazione del codice dei contratti pubblici, nei limiti di cui all'articolo 2, comma 3, del codice medesimo e della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 di recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture.

Ed invero, ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge provinciale 1/7/2011, n. 9 di disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento, i corpi dei vigili del fuoco volontari, le unioni distrettuali e la federazione provinciale dei corpi dei vigili del fuoco volontari costituiscono strutture operative della Protezione civile. L'articolo 3, comma 3, della citata legge provinciale, stabilisce che i soggetti della protezione civile - vale a dire, i comuni, le comunità e la Provincia - operano in via ordinaria attraverso le proprie strutture operative, coordinando gli interventi di rispettiva competenza, in attuazione dei principi di adeguatezza, di sussidiarietà e di mutua collaborazione, secondo quanto previsto dalla legge e dai suoi atti attuativi, anche di natura pianificatoria e convenzionale.

Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera d) della legge in esame, la Provincia esercita il coordinamento e l'integrazione sull'intero territorio provinciale dei servizi antincendi resi dal corpo permanente provinciale, dai corpi volontari, dalle relative unioni e dalla federazione dei corpi volontari.

L'articolo 49, comma 2, della legge provinciale prevede che i corpi dei vigili del fuoco volontari, le loro unioni e la federazione dei corpi volontari sono iscritti nell'elenco provinciale del volontariato di protezione civile. L'articolo 54 prevede che la Provincia può concedere alle organizzazioni di volontariato contributi fino al 100 per cento della spesa ammessa, per la stipulazione di polizze di assicurazione in favore dei propri operatori volontari di protezione civile a copertura dei seguenti rischi occorsi in occasione delle attività da loro svolte, per l'esercizio dei compiti loro spettanti nell'ambito delle attività della protezione civile provinciale: a) decesso o invalidità permanente causati da infortuni; b) responsabilità civile per danni causati a terzi, comprese le organizzazioni di appartenenza.



L'articolo 1, comma 2 bis, della legge provinciale sui contratti pubblici prevede che, ai sensi dell'articolo 105 dello Statuto speciale, per quanto non diversamente disposto dall'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici, si applicano il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), e le altre leggi statali in materia di contratti pubblici.

Ai sensi dell'articolo 13 della legge provinciale citata, in relazione all'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, gli avvisi di preinformazione, i bandi di gara e gli avvisi di aggiudicazione sono pubblicati secondo quanto previsto dalla normativa statale. L'articolo 73, comma 4, del codice dei contratti pubblici, prevede che gli avvisi e i bandi sono pubblicati senza oneri sul profilo del committente della stazione appaltante e sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC, in cooperazione applicativa con i sistemi informatizzati delle regioni e le piattaforme regionali di e-procurement. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 2 dicembre 2016, adottato d'intesa con l'ANAC, sono stati definiti gli indirizzi generali di pubblicazione al fine di garantire la certezza della data di pubblicazione e adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità, anche con l'utilizzo della stampa quotidiana maggiormente diffusa nell'area interessata. In particolare, l'articolo 2, comma 6, del suddetto decreto, per quanto qui di interesse, ha stabilito che fino alla data di funzionamento della piattaforma ANAC, gli avvisi e i bandi di gara sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti e che, fino alla medesima data, gli effetti giuridici di cui all'articolo 73, comma 5, del codice continuano a decorrere dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La norma prevede, altresì, che fino alla data di cui al primo periodo del presente comma, per le finalità di cui all'articolo 29 del codice, i bandi e gli avvisi sono pubblicati, entro i successivi due giorni lavorativi dalla pubblicazione avente valore legale, sulla piattaforma informatica del Ministero delle infrastrutture e trasporti anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni ad essa collegati.

L'articolo 3 del decreto in esame stabilisce, inoltre, che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, al fine di garantire adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità delle procedure di gara e di favorire la concorrenza attraverso la più ampia partecipazione delle imprese interessate, anche nelle realtà territoriali locali, la pubblicazione degli avvisi e dei bandi relativi ad appalti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 35, commi 1 e 2, è altresì effettuata per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti. Il comma 2 precisa che per area interessata, ai fini della pubblicazione su quotidiani locali, si intende il territorio della provincia cui afferisce l'oggetto dell'appalto e nell'ambito del quale si esplicano le competenze dell'amministrazione aggiudicatrice.

L'articolo 5, comma 2, del d.m. 2/12/2016 stabilisce che le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

Per quanto esposto, si ritiene cheOMISSIS sia tenuta al rispetto delle disposizioni su richiamate e che le spese per la pubblicazione debbano essere sostenute dalla stazione appaltante medesima, alla quale saranno rimborsate a cura dell'aggiudicatario del contratto.

Firmato digitalmente dal Presidente in data 11/5/2022